

numero			Bellinzona
6663	fr	6	30 novembre 2011

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Sezione sorveglianza mercato del lavoro
Effingerstrasse 31
3003 Berna

Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone / Consultazione

Signor Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann,
gentili signore, egregi signori,

abbiamo preso atto della vostra comunicazione del 23 settembre 2011 e vi ringraziamo per l'opportunità di esprimerci in merito.

Con particolare attenzione abbiamo letto ed esaminato il progetto della Legge federale sulla revisione parziale delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone come pure il relativo rapporto esplicativo. Come Cantone di frontiera, particolarmente esposto agli effetti della libera circolazione e ai gravi rischi di distorsione del mercato del lavoro, apprendiamo con soddisfazione che la revisione mira ad introdurre dei provvedimenti in materia di:

- pseudo-indipendenza di prestatori di servizi stranieri ;
- sanzionamento delle violazioni del salario minimo CNL ai sensi dell'art. 360a CO;
- sanzionamento delle violazioni CCL di obbligatorietà agevolata ai sensi dell'art. 1a LOCCL.

Con queste misure si colmano finalmente delle lacune che, in 7 anni di attuazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, si sono dimostrate di non poco ostacolo sia per l'esecuzione dei controlli, sia per la credibilità stessa dell'intero pacchetto di misure di accompagnamento.

Premettendo che le misure proposte trovano il nostro consenso sia nel contenuto sia nella forma, non possiamo invece condividere l'affermazione secondo cui la revisione in oggetto non crea alcun aumento dell'onere amministrativo per i Cantoni. Al contrario, nuove procedure verranno inevitabilmente innescate sia per il sanzionamento delle

violazioni dei CNL e CCL, sia nell'ambito dell'ordine di interruzione dell'attività lavorativa nei casi in cui viene accertata la pseudo-indipendenza. Conseguentemente, a nostro avviso, a un maggior onere amministrativo per i Cantoni deve corrispondere un adeguato aumento del finanziamento da parte della Confederazione.

Osservazioni relative alle singole misure:

1. Pseudo-indipendenza di prestatori di servizi stranieri

I prestatori di servizio indipendenti provenienti dall'estero che forniscono servizi in Svizzera non sottostanno alla Legge sui lavoratori distaccati e quindi non sono soggetti alle condizioni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera. Se però non sono in grado di dimostrare la loro indipendenza, sono considerati "falsi indipendenti".

Con l'entrata in vigore il 1. gennaio 2011 della direttiva della SECO concernente la "procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente dei prestatori di servizio stranieri" gli organi di controllo - l'Associazione interprofessionale di controllo (AIC) e l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) per il Cantone Ticino - verificano direttamente sul posto e decidono autonomamente qual è lo statuto del lavoratore. Se durante l'ispezione viene appurato che si tratta di un falso indipendente, quest'ultimo è trattato come un distaccato se il partner contrattuale (che si ritiene sia il suo datore di lavoro) è straniero, rispettivamente come un dipendente di un datore di lavoro svizzero. Si procede dunque nei confronti dei medesimi come nei casi di prestatori di servizio distaccati (applicazione della LDist.) o come nei casi di assunzione temporanea presso un datore di lavoro svizzero (segnalazione alla commissione paritetica di categoria o all'UIL).

La nuova direttiva della SECO ha senz'altro contribuito ad agevolare il compito degli organi di controllo e a smascherare qualche falso indipendente, tuttavia le difficoltà riscontrate dagli ispettori nell'ambito dei controlli rimangono tangibili, vista la complessità dei rapporti contrattuali fra le diverse ditte operanti sui cantieri.

Con la modifica di legge proposta, viene quindi formalizzata una procedura già attualmente messa in pratica dagli organi di controllo e, in aggiunta, si introduce la possibilità di sanzionare e ordinare l'interruzione dei lavori nei casi in cui viene accertata la pseudo-indipendenza di un lavoratore di cui non si conosce però il datore di lavoro.

A nostro avviso, le difficoltà riscontrate dagli organi di controllo sul terreno fino ad oggi non potranno quindi essere completamente escluse, anche se si compie un ulteriore passo avanti nella lotta ai falsi indipendenti e alla concorrenza sleale nei confronti delle ditte indigene.

2. Sanzionamento violazioni salario minimo CNL ai sensi dell'art. 360a CO

È questo uno dei grandi problemi più volte segnalato e denunciato dal nostro Cantone, essendosi spesso confrontato con l'impossibilità di sanzionare adeguatamente le violazioni dei contratti normali di lavoro (fino a tutt'oggi i CNL in vigore in Ticino sono 2 e altri 2 entreranno molto verosimilmente in vigore il 1. gennaio 2012).

Per cercare di finalmente sbloccare la situazione, il 25 marzo scorso, su iniziativa del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, i competenti Dipartimenti di Ticino, Vallese e Ginevra hanno scritto congiuntamente al Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann per sottoporre nuovamente all'Autorità federale l'annoso problema della mancanza di una base legale per sanzionare adeguatamente le violazioni dei contratti normali di lavoro, un vuoto legislativo che favorisce il dumping salariale e mina la credibilità delle istituzioni.

Siamo pertanto particolarmente soddisfatti del fatto che ora questa possibilità sia stata concretizzata nella modifica di legge proposta.

3. Sanzionamento violazioni CCL di obbligatorietà agevolata ai sensi dell'art. 1a LOCCL

Nessuna osservazione particolare.

In conclusione rileviamo che, a nostro avviso, nell'ambito dell'esecuzione delle misure di accompagnamento sussistono ancora dei margini di miglioramento. Restano infatti ancora da risolvere alcune problematiche particolarmente delicate, come ad esempio:

- la difficoltà, oggettiva, di verificare che la differenza salariale richiesta ai sensi dell'art. 2 lett. a LDist sia stata effettivamente versata e soprattutto se essa sia stata veramente guadagnata dal lavoratore distaccato (e non dedotta nei mesi successivi);
- la questione dello svantaggio competitivo per le imprese svizzere delle zone di frontiera a causa dell'IVA non pagata dai prestatori transfrontalieri di servizio, che riguarda l'applicazione dell'art. 45 LIVA (imposta sull'acquisto) e della collaborazione tra Autorità federali e cantonali;
- la problematica della trasmissione dei dati relativi alla procedura di notifica per via elettronica agli organi di controllo (commissioni paritetiche e associazioni incaricate dei controlli).

Da notare che questi ultimi due argomenti sono già attualmente oggetto di discussione e valutazione da parte delle Autorità competenti (Amministrazione federale delle contribuzioni per la prima tematica e Ufficio federale della migrazione per la seconda), allo scopo di trovare delle soluzioni praticabili ed efficaci. A dipendenza dunque dell'esito delle discussioni in atto, ci si potrebbe nuovamente trovare di fronte alla necessità di apportare ancora una volta delle modifiche alla Legge concernente le misure di accompagnamento.


Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, vogliate accogliere, signor Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:


L. Sadis

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Jörg De Bernardi, delegato ai rapporti con la Confederazione
- Divisione dell'economia
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro
- Sezione della popolazione